



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mobilità obbligata all'interno di 50 chilometri

Autore: Redazione | 08/08/2014



Riordino della pubblica amministrazione: il passaggio di dipendenti da una amministrazione all'altra.

L'istituto della **mobilità tra le pubbliche amministrazioni [1]** è stato totalmente riscritto dal Decreto legge sul riordino della pubblica amministrazione **[2]** e ulteriormente modificato dalla legge di conversione.

Viene confermato che, a livello generale, per il **passaggio di dipendenti** tra un

ente l'altro serve sempre l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Solamente per la **mobilità tra le sedi centrali dei ministeri**, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, ed in via sperimentale, non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione.

Al di fuori di questi casi, le amministrazioni devono fissare preventivamente i **requisiti** e le **competenze** professionali dei posti che si intendono ricoprire tramite mobilità e debbono pubblicare sul proprio sito istituzionale per almeno trenta giorni un bando per rendere pubblici i posti che si intendono occupare, con i requisiti dei candidati.

Poiché può accadere, soprattutto se sono coinvolte amministrazioni di **diversi comparti**, che i dipendenti che transitano con mobilità non abbiano la piena professionalità necessaria per lo svolgimento dei nuovi compiti, la legge di conversione del DI "PA" **[2]** ha previsto, senza corsi aggiuntivi, la possibilità che vengano attivati **percorsi di riqualificazione** dei lavoratori la cui domanda di trasferimento è accolta.

Particolarmente delicata la questione della "**mobilità obbligatoria**". La legge del 2001 **[3]** prevede che i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in un'altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti.

In questo caso non è necessario il benestare del lavoratore. L'**assenso** del dipendente a trasferirsi in altra sede è, invece, obbligatorio quando il dipendente ha figli di età inferiore a tre anni con diritto al congedo parentale oppure si tratti di persone che hanno **familiari con disabilità grave** ai sensi della legge 104 **[4]**.

L'applicazione della norma è particolarmente delicata poiché mette, ovviamente, in opposizione le esigenze dell'amministrazione con quelle dei lavoratori. Al fine di gestire nel migliore dei modi i potenziali conflitti, è previsto un decreto da parte del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione per fissare i criteri per i processi di trasferimenti "obbligati".

Note

[1] Art. 30 del Dlgs 165/2001, anche **[2]** DL 90/2014. **[3]** Il comma 2 dell'art. 30 del Dlgs 165/2001. **[4]** Art. 33, comma 3 della legge 104/1992.